

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E
ASSOCIAZIONE**

L'anno duemilaventini , addì del mese di
presso la sede dell'Azienda USL Toscana Sud Est, via Piero Calamandrei, 173, Arezzo

TRA

l'Azienda USL Toscana Sud Est - C.F. e P. IVA 02236310518, di seguito chiamata Azienda, con sede legale in Arezzo, via Piero Calamandrei, 173, in persona del Direttore Generale Marco Torre, nato a il

E

L'Associazione , con sede legale in
Via CF già iscritta al
Registro Regionale delle (indicare):

- organizzazioni del volontariato (L.r. n. 28/1993)
- associazioni di promozione sociale (L.r. n. 42/2002)

Iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

estremi iscrizione:

nella persona del Legale Rappresentante nato a
 il CF

PREMESSO

- Che il rapporto con le organizzazioni di volontariato e tutela e le Associazioni di promozione sociale assume un ruolo fondamentale all'interno dell'azienda che pone tra i suoi obiettivi la valorizzazione, promozione e sviluppo delle forme di partecipazione come previsto dalla normativa in materia.
- Che il protocollo d'intesa è lo strumento sottoscritto dall'Azienda sanitaria e dall'Associazione, attraverso il quale si descrivono le modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì la concessione in uso di spazi e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione.
- Che sono escluse le Associazioni che intrattengono rapporti economici continuativi con l'Azienda sanitaria. L'attività di consulenza e di supporto svolta a favore dei cittadini deve avere carattere non professionale.
- Che l'Azienda considera tra i suoi obiettivi prioritari la rispondenza dei servizi sanitari e socio sanitari alle esigenze dei cittadini, la centralità del ruolo del cittadino anche attraverso la valorizzazione attiva e collaborativa delle Associazioni. A tal fine si impegna a dare attuazione al principio di partecipazione come sancito dall'art.14 comma 7 del d.Lgs. n.502/92, dall'art. 3 dello Statuto della Regione Toscana, dalla Carta dei Servizi Sanitari, dall'art.16 della l.r. n.40/2005, dalla l.r.41/2005 e dalla l.r.75/2017 che disciplina il sistema di partecipazione e tutela nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. L'Associazione collabora a realizzare negli ospedali come nei servizi territoriali, la propria attività di sostegno al cittadino sul piano dell'accoglienza, dell'informazione e della facilitazione all'accesso. Collabora, inoltre, per gli ambiti della tutela e del diritto alla partecipazione.
2. L'Azienda si impegna a convocare periodicamente i rappresentanti della Associazione che aderisce al presente protocollo per garantire un contributo al continuo miglioramento dell'equità e della qualità dei piani assistenziali e dell'accessibilità alle strutture e alle prestazioni. Si impegna inoltre a garantire il diritto all'informazione e anche alla formazione soprattutto sui cambiamenti organizzativi.
3. L'Associazione si impegna affinché i loro volontari si attengano alla disciplina e alle regole dell'Azienda ed alle indicazioni e raccomandazioni del personale medico e infermieristico e mantengano riservate le notizie e le informazioni apprese nell'ambito dell'attività svolta. I volontari non devono dare origine a situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Azienda Sanitaria.
4. L'Azienda si impegna a favorirne la presenza all'interno delle strutture ospedaliere e territoriali nel rispetto del diritto alla riservatezza garantito al cittadino e della non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari. Le Associazioni che aderiscono al protocollo comunicano i nominativi dei propri referenti. Le persone che operano all'interno delle strutture per conto di tali organizzazioni devono essere munite di tesserino di riconoscimento. Se il cartellino di riconoscimento deve avere specifiche caratteristiche richieste dall'Azienda, dovrà essere quest'ultima a fornirlo. Con ulteriore atto dell'Azienda, da sottoscrivere anche successivamente rispetto al protocollo d'intesa, sono definite le modalità operative che regolamentano la presenza nelle strutture aziendali delle associazioni che svolgono attività di contatto diretto con i cittadini ricoverati.
L'Azienda si impegna a reperire idonei spazi all'interno delle proprie strutture destinati, di norma cumulativamente, alle Associazioni che hanno sottoscritto il protocollo di intesa per lo svolgimento della propria attività con la possibilità di fornire ulteriori spazi qualora quelli individuati si rendano utili per attività sanitarie.
5. Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D. Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione di dati personali e sensibili. Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dal presente protocollo, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal codice della privacy.

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità quinquennale, fatta salva la facoltà per le parti di dare disdetta con motivazione scritta da inviare almeno 60 giorni prima.

L'Associazione è tenuta a comunicare all'Azienda sanitaria qualunque variazione inerente il proprio Statuto.

Letto e sottoscritto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASSOCIAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE DI ZONA DISTRETTO/SDS
